



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80134 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

Ripartizione Affari Istituzionali e Negoziali, Didattica e Risorse Umane

U.S.P.E.C.O.

**IL RESPONSABILE DELLA
SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...);”*
- VISTO** il decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n. 65 del 28/07/2023 con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola Superiore Meridionale per la disciplina della chiamata dei Professori di I e II fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 s.m.i.;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.21 del 26/01/2026 con la quale è stata autorizzata l'integrazione del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di I e II fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 230/2005;
- VISTO** in particolare, che l'integrazione ha riguardato l'art. 11 rubricato- Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5 della L. 240/2010, nella parte in cui sono stati inseriti i riferimenti della disciplina ministeriale, nonché gli aspetti di dettaglio relativi allo svolgimento della procedura valutativa.

DECRETA

Il Regolamento della Scuola Superiore Meridionale per la disciplina della chiamata dei Professori di I e II fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi

dell'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 s.m.i. emanato con decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n. 65 del 28/07/2023 è aggiornato nell'art. 11 rubricato- Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5 della L. 240/2010.

I citati aggiornamenti entrano in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile della Scuola Superiore Meridionale

Prof. Arturo De Vivo

firmato digitalmente

Ripartizione Affari Istituzionali e Negoziati, Didattica e Risorse Umane
il Dirigente dott.ssa Francesca D'Orlando
Unità organizzativa: Ufficio Segreteria del Rettore e del Direttore Generale, Procedure Elettorali, Comunicazione e Orientamento
Capo Ufficio U.S.P.E.C.O: dott.ssa Michela Crescenzi
e-mail: m.crescenzi@ssmeridionale.it
Funzionario addetto: dott. Claudio Materiale
e-mail: c.materiale@ssmeridionale.it



**Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di I e
II fascia in
attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 e per le chiamate
dirette e di chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge
230/2005**

Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n.21 del 26/01/2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 -Oggetto-

1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11/3/2005.

Articolo 2 - Programmazione del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia-

1. Il Consiglio di Amministrazione, informato il Senato Accademico, approva, in conformità alle disposizioni statutarie, nell'ambito delle disponibilità del bilancio unico previsionale e della programmazione del fabbisogno di personale, le proposte di copertura di posti di professori di ruolo formulate dai Consigli di Struttura Accademica.

2. Nell'ambito della programmazione triennale almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è vincolato alla chiamata di coloro che, nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di dottorato presso la Scuola Superiore Meridionale, oppure alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della medesima Legge 240/2010.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore.

Art. - 3 Richiesta di copertura dei posti-

1. I Consigli delle Strutture Accademiche deliberano di richiedere al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia in relazione alle esigenze delle attività didattiche e di ricerca di loro competenza.

2. La delibera del Consiglio della Struttura Accademica indica:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) la specificazione del gruppo scientifico -disciplinare e dell'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto in relazione alle esigenze della struttura accademica.

La delibera del Consiglio della Struttura Accademica può, inoltre, prevedere:

a) un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;

b) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze didattiche della Struttura Accademica richiedente;

c) l'eventuale seminario pubblico, con relative modalità di svolgimento, nel corso del quale il candidato illustra la propria attività di ricerca;

d) l'eventuale prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta del candidato ricompreso nel gruppo scientifico -disciplinare per cui è bandita la procedura. La prova didattica è obbligatoria per i candidati non appartenenti ai ruoli universitari.

3. Il Consiglio della Struttura Accademica, inoltre, indica una proposta di modalità di copertura tra le seguenti:

a) chiamata all'esito di procedura comparativa aperta a studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o dell'idoneità, professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente, studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b1) chiamata all'esito di procedura valutativa riservata ai titolari di contratto, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022, in servizio presso la Scuola e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, che si trovino nel terzo anno del contratto stesso e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;

b2) chiamata all'esito di procedura valutativa su istanza dei titolari di contratto, di cui all'art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo in vigore dal 30 giugno 2022, in servizio presso la Scuola e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno del contratto stesso e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;

b3) chiamata all'esito di procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 relative a posti di prima fascia cui possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola che hanno conseguito l'abilitazione di I fascia nel settore scientifico disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico -disciplinare per cui è bandita la procedura, nonché relative a posti di seconda fascia cui possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la II e/o I fascia per il settore scientifico disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico -disciplinare per cui è bandita la procedura;

c) chiamata diretta o chiamata per chiara fama, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Le proposte di copertura dei posti formulate dai Consigli di Struttura Accademica, complete dell'individuazione delle modalità di copertura approvate, sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione.

4. E' possibile, altresì, effettuare trasferimenti di professori consenzienti, attraverso lo scambio contestuale di docenti, anche di diversa qualifica, tra la Scuola e altra sede universitaria italiana, con l'assenso delle università interessate e secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

Articolo 4 -Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui all'art 18 e 24, comma 6, della legge n. 240/2010 -

1. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione di valutazione procede sulla base dei criteri e parametri di cui ai successivi commi.

2. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica:

a) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca dimostrata attraverso la partecipazione con successo a bandi competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale;

b) direzione di istituti culturali e di ricerca, direzione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;

c) attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri sulla base di rapporti contrattuali o comunque formalizzati, dando adeguato rilievo al grado di autonomia acquisito dal candidato rispetto ai gruppi di ricerca entro cui si è svolta la sua formazione iniziale, nonché alla dimostrata capacità di porsi come leader di attività di ricerca, ideando nuove linee di indagine, contribuendo a promuovere ed ampliare la rete di collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali;

d) conseguimento della titolarità di brevetti;

e) partecipazione come relatore invitato ed organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali, partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

3. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del gruppo scientifico -disciplinare e con il settore (o settori) scientifico disciplinare per il quale viene bandito ogni singolo posto oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si possono avvalere anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

4. Valutazione dell'attività didattica:

a) sarà valutata l'attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;

b) sarà in particolare valutata l'attività quale relatore o tutor per tesi dottorali o di laurea, in Italia e all'estero.

5. Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio:

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli impegni assunti in organi collegiali, commissioni nell'ambito delle Università e Centri di Ricerca, anche stranieri, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica.

6. I criteri e parametri di valutazione sono adottati dalla Commissione di valutazione nella seduta preliminare e sono resi noti ai candidati tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato alla selezione. Fermi i criteri di valutazione riportati ai commi precedenti, è salva la facoltà della Commissione di valutazione di individuare ulteriori elementi di valutazione e di qualificazione anche riconosciuti a livello internazionale in relazione alle attività dei candidati da indicare nel verbale di riunione preliminare. Successivamente, a valle della pubblicazione del verbale preliminare sul sito web della Scuola, nella sezione dedicata alla procedura, la Commissione può proseguire i lavori prendendo visione delle domande ammesse. Ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi e sottoscrive specifiche dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, esplicitando gli eventuali rapporti intercorsi o in essere tra componenti e candidati, prima di procedere con le attività di valutazione.

7. Nelle procedure di cui all'art. 18 e all'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, i pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, secondo periodo, del presente articolo sono indicati dal Consiglio di Struttura Accademica nella delibera di cui all'art. 3 nei limiti percentuali di seguito indicati:

a) per l'attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti o l'eventuale prova didattica tra il 30% e il 50%;

b) per l'attività di ricerca scientifica tra il 40% e il 70%;

c) per le attività gestionali, organizzative e di servizio fino al 10%;

d) eventuali ulteriori attività, ove previste, fino al 5%.

8. terminate le valutazioni sulla base dei criteri e parametri adottati, la Commissione, previa valutazione comparativa tra i candidati:

a) formula un giudizio riepilogativo finale sinteticamente motivato sul profilo scientifico e didattico di ciascun candidato esprimendolo, tramite l'utilizzo di una scala di valutazione, in termini di insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, o altra scala equivalente;

b) individua il candidato che abbia conseguito il giudizio finale più alto come più meritevole ai fini della successiva fase di chiamata.

Art. 5 – Nomina e composizione della Commissione di valutazione-

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto pubblicato all'Albo on line e reso disponibile sul sito web della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 10 giorni per la presentazione al Rettore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsuazione.

2. Per ciascuna procedura selettiva la Commissione è composta da tre componenti in servizio presso Atenei italiani e/o Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale, scelti:

- nel caso di procedure di chiamata di professori di prima fascia, tra i professori di prima fascia appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando ovvero ai settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati;

- nel caso di procedure di chiamata di professori di seconda fascia, da almeno due professori di prima fascia e, eventualmente, uno di seconda fascia appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando ovvero ai settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati;

- nel caso di procedura di chiamata dei RTT nel ruolo di professori di seconda fascia, tra professori universitari di ruolo di cui almeno due professori di prima fascia esterni alla Scuola Superiore Meridionale appartenente al gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando ovvero ai settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati.

3. I componenti della Commissione devono appartenere alle "Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili" dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti necessari per poter farne parte alla data della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rilasciare in tale seconda ipotesi, attestante il possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR.

4. Due componenti della Commissione sono individuati, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma, mediante sorteggio – a cura degli uffici competenti - all'interno di una rosa di quattro nominativi proposta dal Consiglio della Struttura Accademica che ha formulata la proposta. I componenti della rosa devono essere in servizio presso gli Atenei italiani ovvero presso le altre Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale. Il terzo componente della Commissione è designato direttamente dal Consiglio della Struttura Accademica e può anche essere in servizio presso la Scuola Superiore Meridionale. In ogni caso la composizione delle rose deve assicurare, laddove possibile, la presenza di componenti di entrambi i generi.

5. La Commissione individua, al proprio interno, un Presidente e un componente con funzioni anche di segretario.

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7. Non possono fare parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, nonché i professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, del Libro secondo del Codice Penale. Per le Commissioni di Valutazione delle procedure di chiamata dei RTT nel ruolo di professori di seconda fascia, non possono essere proposti professori che siano stati membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in esito alla quale il RTT è stato chiamato. Deve essere assicurata l'assenza di conflitti di interesse diretti o indiretti tra i componenti della Commissione. In particolare, non possono far parte delle Commissioni, componenti:

a) che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità, e/o la comunione di interessi economici, tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;

c) che siano coautori di più della metà delle pubblicazioni di uno o più candidati.

8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione e sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 6 – Termini del procedimento -

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sull'Albo Ufficiale on line della Scuola.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione ed a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei medesimi.

TITOLO II

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (art. 18 Legge 30 dicembre 2010 n. 240)

Art. 7 – Procedura comparativa -

1. Il Rettore avvia la procedura comparativa con l'emanazione di un bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oltre che sull'Albo on line e sul sito web della Scuola, sul sito web del MUR e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti da coprire;

b) la fascia per la quale viene bandito ogni singolo posto;

c) la struttura accademica alla quale afferirà il candidato selezionato;

d) il gruppo scientifico -disciplinare e l'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari per il quale viene bandito ogni singolo posto;

e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché l'impegno didattico e scientifico che saranno oggetto del contratto, con i diritti e doveri sul relativo trattamento economico e previdenziale;

f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;

- g) il termine e le modalità di presentazione telematica delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni. Il termine della presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- h) l'indicazione dei criteri generali di valutazione salva la facoltà della commissione di individuarne ulteriori ai sensi dell'art. 4, comma 6, secondo periodo;
- i) l'eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare ai fini della selezione in ogni caso non inferiore a 12;
- l) l'indicazione di eventuali competenze linguistiche in relazione alle esigenze didattiche previste ovvero la tipologia di certificazione linguistica richiesta;
- m) l'eventuale seminario pubblico, con relative modalità di svolgimento, nel corso del quale il candidato illustra la propria attività di ricerca;
- n) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento della prova didattica, la possibilità da parte del candidato di poter indicare il settore scientifico disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico - disciplinare per cui è bandita la procedura;
- o) modalità di espletamento della selezione;
- p) l'eventuale riserva per coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.

Articolo 8 -Candidati -

1. Fatta salva la possibilità di bandire la procedura riservata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, alle selezioni possono partecipare:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando ovvero per i settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. I soggetti in possesso dei requisiti che intendono partecipare alla selezione devono dichiarare nella domanda il livello di conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando.
3. Coloro i quali hanno un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura Accademica che ha effettuato la proposta, ovvero con il Rettore della Scuola, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola, non possono partecipare al procedimento per la chiamata, né essere nominati professori della Scuola in esito allo stesso.

Articolo 9 -Atti della Commissione e chiamata del candidato selezionato-

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte i giudizi collegiali sui candidati. Gli atti sono trasmessi al responsabile del procedimento, per la verifica e l'approvazione, che avviene con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi.
2. Dopo l'approvazione, gli atti vengono inviati alla struttura accademica che ha richiesto il posto per la formulazione del proprio parere sulla proposta di chiamata.
3. La proposta di chiamata del candidato più qualificato viene formulata dalla struttura accademica entro 30 giorni con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia. La delibera di chiamata del candidato più qualificato assunta dal Consiglio di Struttura Accademica è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La nomina del candidato più meritevole individuato dalla Commissione, che sarà chiamato a ricoprire il posto oggetto della selezione, è subordinata alla conclusione positiva della fase di chiamata.

Art. 10 -Nomina in ruolo-

1. La nomina del soggetto chiamato ai sensi dell'articolo precedente è disposta dal Rettore della Scuola con proprio decreto.

TITOLO III – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010)

Art. 11 – Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24, c. 5, della l. 240/2010 -

1. Ai fini dell'avvio della procedura di cui all'art. 3, comma 3, lett. b1) del presente regolamento, nel terzo anno di contratto, e di norma entro i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Consiglio di Struttura Accademica formula, con propria delibera, proposta di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 (nel testo vigente al 29 giugno 2022) che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui al DM MUR n. 344 del 04.08.2011 s.m.i. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento, approva secondo le modalità ivi stabilite. Alla procedura è data pubblicità sull'Albo on line e sul sito web della Scuola.
2. Ai fini dell'avvio della procedura di cui all'art. 3, comma 3, lett. b2) del presente regolamento, su istanza dell'interessato, a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto e comunque al massimo entro i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Consiglio di Struttura Accademica formula, con propria delibera, proposta di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 della legge 240/2010 (nel testo vigente dal 30 giugno 2022) che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base

degli standard qualitativi di cui al DM MUR 1658 del 21.10.2024 s.m.i. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento approva secondo le modalità ivi stabilite. Alla procedura è data pubblicità sull'Albo on line e sul sito web della Scuola.

3. La Commissione valuta l'insieme delle attività svolte dal candidato con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le pubblicazioni presentate, sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale n. 1658/2024 s.m.i., per i ricercatori a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, esprimendo un motivato giudizio positivo o negativo.

4. La valutazione prevede altresì lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste in una lezione su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione valutatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

5. La procedura si intende superata in caso di giudizio positivo in ordine alla valutazione espressa dalla Commissione valutatrice ai sensi dei precedenti commi 3 e 4.

6. Al termine della procedura, se il candidato ha superato con esito positivo la valutazione della Commissione, il Consiglio di Struttura Accademica ne propone la chiamata al Consiglio di Amministrazione che approva. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Struttura Accademica a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

7. La procedura di cui al presente articolo deve in ogni caso concludersi prima del termine di scadenza del contratto di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24, c. 6, della l. 240/2010 -

1. Il Rettore avvia la procedura mediante la pubblicazione sull'Albo on line e sul sito web della Scuola di un avviso nel quale sono riportati:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene bandito ogni singolo posto;
- c) la struttura accademica alla quale afferirà il candidato selezionato;
- d) il gruppo scientifico -disciplinare e l'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari per il quale viene bandito ogni singolo posto;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- f) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni; all'istanza deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte;
- g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- h) l'eventuale seminario pubblico, con relative modalità di svolgimento, nel corso del quale i candidati illustrano la propria attività di ricerca;
- i) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento della prova didattica, la possibilità da parte del

candidato di poter indicare il settore scientifico disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico - disciplinare per cui è bandita la procedura, in cui svolgere la prova medesima.

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la II e/o I fascia per il settore scientifico disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico - disciplinare per cui è bandita la procedura. Alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola che hanno conseguito l'abilitazione di I fascia nel settore scientifico disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico -disciplinare per cui è bandita la procedura.

3. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard di qualificazione didattica e scientifica di cui all'art. 4 del presente regolamento.

4. Al termine dei lavori, la Commissione, con delibera motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i candidati maggiormente qualificati nel settore scientifico disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico -disciplinare per cui è bandita la procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei i termini previsti all'art. 6 del presente regolamento.

5. Il Consiglio di Struttura Accademica, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato o, in caso di più posti, la chiamata dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Il Consiglio di Amministrazione approva con propria delibera.

6. Nel caso in cui nel termine indicato al precedente comma il Consiglio di Struttura Accademica non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il gruppo scientifico -disciplinare per cui è stata bandita la procedura.

TITOLO IV – COPERTURA TRAMITE CHIAMATE DIRETTE E DI CHIARA FAMA (art. 1, commi 9, Legge n. 230/2005)

Art.13-Chiamata diretta o per chiara fama -

1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta può riguardare:

a) studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale;

b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni Centrali dello Stato, dall'Unione

Europea o da altre organizzazioni internazionali.

2. La proposta di chiamata può essere avanzata anche su iniziativa del Rettore oppure del Consiglio di Amministrazione.

3. Le proposte relative alle chiamate dirette di cui ai commi 1 e 2 sono motivate in relazione alla qualità ed alla personalità scientifica dello studioso per il quale si propone la chiamata diretta o per chiara fama. La motivazione deve altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale sulla base delle pubblicazioni e del curriculum, della congruità del relativo livello di maturità scientifica e didattica con le esigenze formative e di ricerca della Scuola.

4. Nel caso di proposta di chiamata diretta di studiosi di chiara fama, la deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei professori di I fascia afferenti al Consiglio di Struttura Accademica.

5. Le chiamate dirette sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione che si pronuncia anche sulla compatibilità finanziaria. La delibera è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per il previsto nulla osta.

6. Acquisito il nulla osta ministeriale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa per tempo vigente, il Rettore della Scuola con proprio decreto dispone:

a) per la chiamata diretta, la nomina a professore di prima o di seconda fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito dello studioso, secondo i criteri per tempo vigenti eventualmente predeterminati dagli organi accademici;

b) per la chiamata per chiara fama, la nomina a professore di prima fascia e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e ogni altro utile elemento di valutazione.

7. Non possono essere destinatari di procedure di copertura di posti mediante chiamata diretta o per chiara fama, né essere nominati quali docenti della Scuola in esito alle stesse, i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura Accademica proponente, ovvero con il Rettore della Scuola, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola. L'incandidabilità riguarda altresì il Rettore, il Direttore Generale, i professori appartenenti alla Struttura Accademica proponente e i componenti del Consiglio di Amministrazione al momento della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina.

TITOLO V – STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI DI RUOLO

Art. 14 - Regime di impegno dei professori -

1. Il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito.

2. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. Nel caso in cui il professore non dovesse manifestare, nei modi e nei tempi suindicati, la volontà di variare il regime d'impegno, si riterrà tacitamente confermato il regime di godimento anche per i successivi anni accademici.

3. Per i professori di nuova nomina l'opzione deve essere esercitata all'atto della nomina stessa.
4. La quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori a tempo pieno ed a 750 ore per i professori a tempo definito.
5. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
6. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori tiene conto della differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fermi i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca stabiliti dall'ANVUR, resta salva la competenza esclusiva della Scuola a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori.
7. In caso di valutazione negativa ai sensi del precedente comma, i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
8. Ciascun professore, a prescindere dal regime d'impegno prescelto, deve tenere per ogni corso un registro (anche digitale) nel quale annotare, giorno per giorno, l'argomento della lezione o della esercitazione svolta. I registri in parola sono ostensibili ad ogni richiesta del Rettore e vanno consegnati, al termine dell'anno accademico, al Coordinatore della Struttura Accademica di afferenza che provvederà alla conservazione degli stessi, dando comunicazione all'Amministrazione in caso di inadempimenti.
9. I professori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, ferme le norme vigenti in materia. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali è di competenza della Scuola. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della l. n. 240 del 2010.

Art. 15 -Regime di incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi-

1. La posizione di professore di prima o di seconda fascia è incompatibile, a prescindere dal regime di impegno prescelto, con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali.
2. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

I professori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione:

- a) attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali; con specifico riferimento alle attività di consulenza trova applicazione l'interpretazione autentica formulata ai sensi dell'art. 9, co. 2ter, della legge n. 74 del 21 giugno 2023.

- b) previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con la Scuola, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dalla Scuola;
- c) attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di convenzioni finalizzate al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra le due istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso la Scuola, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso la Scuola. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuna delle istituzioni convenzionate.

3. I professori di prima o di seconda fascia a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del Rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai ricercatori a tempo pieno.

4. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse con la Scuola. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. L'incompatibilità con l'esercizio di cariche accademiche opera al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno.

5. L'incompatibilità di cui al precedente comma, relativamente alla condizione di professore a tempo definito, opera al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

6. Trova applicazione, per quanto compatibile, l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 16 -Aspettativa-

1. Su conforme parere del Rettore e dei Consigli di Struttura Accademica, i professori di prima fascia e di seconda fascia possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. Durante il periodo dell'aspettativa competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa è garantita la possibilità di svolgere, presso la Scuola, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa.

2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, i professori prima fascia e di seconda fascia sono collocati d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

a) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

b) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea; nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;

c) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; nomina a presidente della giunta provinciale; nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

d) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

e) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

f) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

3. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprono la carica di Rettore, Pro-Rettore, Coordinatore di Strutture Accademiche, di componente del Consiglio Universitario Nazionale.

4. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al Rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti.

5. I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di struttura accademica e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Art. 17- Assenza per motivi di salute-

1. In caso di assenza per motivi di salute per un periodo inferiore a sette giorni, il professore è collocato d'ufficio in congedo straordinario. Il congedo straordinario non può superare nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. Ai fini del calcolo dei 45 giorni fruibili nell'anno, si tiene conto della data di inizio del rapporto e non di quella dell'anno solare.
2. Per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore, nel caso in cui il professore abbia già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario, può essere collocato in aspettativa, d'ufficio o a domanda. L'aspettativa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
3. Nei primi dieci giorni di assenza per motivi di salute, sia nell'ipotesi di congedo straordinario, che in quella dell'aspettativa, è corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Nella sola ipotesi del congedo straordinario, in aggiunta a tale riduzione, il trattamento economico fondamentale per il primo giorno è ridotto di un terzo.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo relativamente ai primi 10 giorni di assenza, durante il restante periodo di aspettativa il professore ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
5. Il docente che si assenta per malattia deve avvertire tempestivamente dell'assenza e della durata della stessa la struttura accademica di afferenza.
6. Nel caso in cui il dipendente sia affetto da grave patologia che richieda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, l'amministrazione non considererà, sia ai fini del computo dei giorni di assenza per malattia che dell'applicazione delle riduzioni stipendiali, i periodi determinati da:
 - a) ricovero ospedaliero o day hospital;
 - b) conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Art. 18-Congedo per motivi di studio e di ricerca-

1. Le richieste di congedo dei professori dirette a usufruire nel successivo anno accademico, di un periodo di esclusiva attività di ricerca, ove comportino conseguenze per l'organizzazione didattica, devono essere presentate in tempo utile a consentire ai Consigli delle Strutture Accademiche di appartenenza di deliberare su di esse contestualmente alla programmazione didattica annuale, tenuto conto di tutte le esigenze cui la Struttura Accademica è impegnata a far fronte.
2. Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all'estero, il professore può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.
3. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica o di congedo è incompatibile con il mantenimento delle cariche accademiche.

Art. 19 -Disciplina transitoria-

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 - quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020), le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore.

Art. 20 -Entrata in vigore-

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola. Il regolamento è consultabile sulle pagine web del sito istituzionale della Scuola.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del decreto di cui al comma 1.